

Il commercialista telematico

MAZZANTINA
N.32
QUANDO IL
SOCIO
SCAPPA.

Il caso: quando..... "ci scappa il socio".

Ovvero i rimedi per l'unico socio

superstite. La procedura ex art.2190 c.c.

del Registro Imprese.

a cura del Rag. Roberto Mazzanti

PREMESSA

Accade di frequente che le società composte unicamente da due

soci incappino nella problematica del "*socio abbandonato*", cosa

che si verifica quando uno dei due "*si volatilizza*"

letteralmente, *rendendosi irreperibile* e lasciando l'altro in un

mare di difficoltà:

1. dal problema della chiusura del bilancio,

2. a quello di chiudere e cancellare una società senza

poter formalizzare il consenso unanime,

3. per non parlare del dover mandare avanti la gestione

ordinaria!

Sono mille problemi che, per chi ha la sfortuna di incappare

in questa "*piccola tragedia*", hanno veramente il carattere

dell'apparente *insormontabilità*.

Ci si chiede allora:

come procedere quando l'unico socio rimasto vuole chiudere questa

avventura, estinguendo la società ed ottenendone la cancellazione, anche in

manca della firma del suo socio, che pur formalmente ancora nella

compagnie, è di fatto receduto senza lasciare traccia di sé?

E' quello che studieremo in questa Mazzantina.

La
problematica
del "socio
abbandonato"

I rimedi per il
socio rimasto
"solo al
volante"!

Il commercialista telematico

LE SOCIETÀ DI PERSONE (SEMPLICE, S.N.C. E S.A.S.)

Iniziamo la nostra analisi dalle società di persone e vediamo

di quali rimedi dispone il socio rimasto "senza altri suoi simili".

In tutte le società di persone, occorre la partecipazione di

almeno due persone che conferiscano beni o servizi per

l'esercizio dell'attività sociale.

Art.2247 -
art.2324
codice
civile.

Ricordiamo sempre che stiamo verificando l'ipotesi del "socio

che si rende irreperibile" e non del caso del socio rimasto unico a

seguito del recesso dell'altro o del trasferimento della sua

quota, per atto tra vivi. Infatti, in tali ipotesi, i rimedi

legali ci sono già tutti e sono evidenti; si tratta di

ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi ex

art.2272, n.4, o di liquidare la società. Tornando al tema,

proviamo ad ipotizzare il socio che resta solo - nel senso

appena specificato - nel corso dell'esercizio, essendosi reso

irreperibile l'altro.

In un caso del genere, abbiamo una paralisi immediata

dell'operatività della società. L'unico socio rimasto si

trova perciò nella necessità di uscire da questo guaio e deve

operare delle scelte:

a) mettere in liquidazione la società?

b) Far entrare un altro socio ?

c) Escludere il socio irreperibile ?

La società semplice può essere messa in liquidazione

(v.art.2272), tra gli altri motivi, per la sopravvenuta

La liquidazione
sociale.

Il commercialista telematico

impossibilità di conseguire l'oggetto sociale o *quando viene a mancare la pluralità dei soci*, se nel termine di sei mesi non viene ricostituita.

La società in nome collettivo, oltre a questi motivi, si scioglie per fallimento o per altro provvedimento dello Stato.

Art.2308 c.c.

La società in accomandita semplice, oltre ai motivi previsti per s.s. ed s.n.c., si scioglie anche per mancanza di un'intera categoria di soci, ovvero quando vengono a mancare tutti gli accomandatari o tutti gli accomandanti.

Art.2323 c.c.

Quindi, tutto quanto sopra considerato, il nostro socio superstite può mettere in liquidazione da solo la società ?

La risposta è negativa, purtroppo.

Perché l'irreperibilità non è un recesso formale del socio, ma una situazione contingente, che tra l'altro va provata ed accertata.

Ho inviato questa domanda alla Camera di Commercio di Milano, il 18 giugno scorso:

S.N.C. composta da due soci. Uno dei quali si rende irreperibile. Come può fare l'altro per chiudere la società, deve necessariamente ricorrere al Tribunale per la nomina del liquidatore ? Resto in attesa di vs opinione in proposito e ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Così risponde la C.c.i.a.a. (registro.impresemi.camcom.it):

Il commercialista telematico

Gentile utente: ove occorre la liquidazione è prevista la procedura ordinaria (atto notarile di scioglimento) o atto del tribunale. Solo ove la società sia rimasta ad unico socio per oltre sei mesi (per recesso o esclusione) e ove non sussista necessità di procedere a liquidare alcunchè, è possibile procedere da parte dell'unico socio rimasto a scioglimento e cancellazione allegando al modello S3 apposita autocertificazione (modello da 49 sul sito web cciaa o modello simile); la semplice irreperibilità non è recesso formale (documentabile) e di regola va provata (che comporta normalmente ricorso al tribunale, anche per procedere all'esclusione in caso di due soli soci).

Siamo ad un vicolo cieco.

Il socio non può recarsi dal Notaio a mettere in liquidazione da solo la società perché occorre l'unanimità dei soci per la nomina del liquidatore (art.2252, 2275) o anche solo per accertare la causa di scioglimento o per stabilire che non è necessaria la liquidazione. *Inoltre, c'è da chiedersi come possa fare il Notaio ad accertare che il socio irreperibile sia veramente tale, e che sia escludibile da queste decisioni.*

Diverso il discorso per quanto riguarda la possibilità di *far entrare un nuovo socio nella società*; quello superstite potrebbe reperire una persona interessata e cedergli parte della propria quota.

In questo modo si risolve il problema della pluralità dei soci. E' chiaro: *con sacrificio temporaneo del superstite, che si trova con una quota inferiore a quella originale.*

Il commercialista telematico

Se il socio irreperibile è un amministratore di s.s. o della collettiva o un accomandatario della s.a.s., si potrebbe risolvere l'ulteriore problema - quello di togliergli i poteri amministrativi - con l'esclusione dalla società (art.2287).

L'esclusione dalla società dell'irreperibile.

Ovviamente, c'è il problema delle notifiche e della possibile impugnazione della deliberazione di esclusione, da parte del socio irreperibile, che magari torna reperibile e contesta tutto - e magari anche ottenendo una sentenza favorevole (cosa non rara...).

Ma questo è un altro discorso, eminentemente pratico e non teorico (come dire, ci deve pensare l'Avvocato...).

Una volta escluso il socio, il capitale sociale torna ad essere disponibile al 100% per i due soci rimasti ed il nostro può ritornare ad averne la percentuale originaria, perché dev'essere accantonata la somma spettante al socio escluso (tra l'altro irreperibile) e ridotto il capitale sociale.

Quello che resta è al 100% dei due soci rimasti, con un aumento "gratuito" delle loro quote di partecipazione, dato che nelle società di persone non esiste un minimo legale come importo di capitale. **L'importante è che non sia zero.**

Per risolvere il problema **c'è anche un'altra strada**: quella di ricorrere al Tribunale per sentire dichiarare l'irreperibilità del socio, l'impossibilità di conseguire

La sentenza del Tribunale per sciogliere la società.

Il commercialista telematico

l'oggetto sociale e lo scioglimento della società con conseguente nomina del liquidatore.

Questa è ovviamente la strada meno rapida e probabilmente anche la più costosa, dato che il magistrato deve avere le prove dell'irreperibilità del socio, svolgere udienze, sentire testimoni ed esaminare documenti.

Tuttavia è una strada a nostra disposizione.

SOC. DI PERSONE - CONCLUSIONI

Quindi, in sostanza, le soluzioni al problema del socio irreperibile sono solo due:

a) **trovarsi un altro socio**, ricostituire la pluralità ed escludere il socio irreperibile, proseguendo l'attività (o mettendo in liquidazione volontaria la società);

b) **ricorrere al Tribunale** per ottenere la nomina del liquidatore giudiziale, previo accertamento della causa di scioglimento della società a causa dell'impossibile conseguimento dell'oggetto sociale, a sua volta dovuto all'irreperibilità di un socio su due.

SOC. A RESPONSABILITÀ LIMITATA

In questo tipo di società il problema si risolve facendola divenire "unipersonale" o ricorrendo al Tribunale per sentirne dichiarare lo scioglimento o cedendo parte della propria quota ad altro socio per ottenere l'esclusione dell'irreperibile (specie se amministratore) e ritornare ad operare pienamente.

La procedura per la s.r.l.

Il commercialista telematico

La srl può diventare unipersonale quando le quote sociali appartengono tutte ad una sola persona. Nel nostro caso però non è così, perché c'è una quota che appartiene ad un socio irreperibile. Quindi, siamo punto e a capo, occorre ricorrere al Tribunale per ottenere una sentenza che accerti lo stato di irreperibilità del socio e la sua esclusione dalla società.

Nel frattempo, se questo era un amministratore, e **se il socio superstite non lo è**, occorre che il Tribunale metta in grado il socio rimasto di esercitare quanto meno gli atti urgenti. Deve perciò essere nominato amministratore giudiziario; solo in questo modo la srl può continuare ad operare. A meno che il socio superstite non sia anche lui amministratore, nel qual caso quanto meno questo problema non l'abbiamo. Ovviamente, se l'amministrazione è congiunta, il superstite può compiere tutti gli atti urgenti.

Se la sentenza **accerta l'irreperibilità del socio, e lo esclude**, il nostro può liquidare la partecipazione spettante all'escluso e dichiarare l'unipersonalità della società, compiendo tutte le formalità necessarie.

Si eviterebbe un passaggio giudiziale se il nostro socio **cedesse parte della quota ad altra persona**, ottenendo la pluralità necessaria e nel frattempo procedesse all'esclusione dell'irreperibile, tenendo presente che per la srl, in mancanza di un procedimento di esclusione previsto nello

Il commercialista telematico

statuto, si applica la disciplina prevista per le società di persone.

Fine

22 luglio 2008

Citazioni e ringraziamenti

Hanno contribuito a questa Mazzantina le tesi e le analisi tratte da:

- 1. Ipsoa “ Memento Società Commerciali”**
- 2. risposta a quesito specifico della Camera di Commercio di Milano.**